

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

POLIZIA MUNICIPALE

NUMERO:789 R.O. Proc. DATA: 30.09.2002	O G G E T T O	Ordinanza di divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento.
--	---------------------------------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO che il Comune di San Pietro in Gu, nell' ambito del proprio territorio non dispone di aree attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggio a mezzo di caravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati o trasformati per il pernottamento o a fini abitativi, tende e similari;

CONSTATATO che frequentemente si verificano situazioni di sosta finalizzata al campeggio nell' ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che questo tipo di sosta, causa la suddetta mancanza di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate, rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico - sanitarie (rifiuti maleodoranti, escrementi, vestiario dismesso e altro) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone;

CONSIDERATO, infine, che per le suindicate ragioni di natura igienico - sanitaria non può essere consentita neppure la sosta per il pernottamento nelle aree adibite a parcheggio;

RILEVATA pertanto, la necessità di intervenire e vietare;

- a) qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio nel territorio comunale, anche temporanea, e
- b) qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende o simili al fine di tutelare la pubblica salute;

VISTI

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;
- gli artt. 5, 7, 185 del D. Lgs. 285/1992, C.D.S. e 378 del relativo Regolamento di esecuzione,
- il R.D. 1265/1934, T.U.LL.SS., e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 31/1984;

ORDINA

- 1) In tutto il territorio del Comune di San Pietro in Gu. per motivi in premessa riportati è vietata:
 - a) Qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea, e
 - b) Qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento effettuato con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende e simili.
- 2) La forza pubblica è incaricata:
 - a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
 - b) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei ed anche in forma coattiva, provvedendo alla rimozione di eventuali presenze.
- 3) Particolari deroghe alla presente ordinanza potranno essere di volta in volta autorizzate dal Sindaco.
- 4) La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
- 5) L'apposita conseguente segnaletica verrà installata a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune e verificata con l'Ufficio di Polizia Municipale.
- 6) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
- 7) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 30 Settembre 2002



IL SINDACO
(dot. *Vittorio Zampierola*)